



# *Ministero della Transizione Ecologica*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<b><i>Progetto</i></b>	<b>Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)</b>
	<b>Decreto di esclusione VIA n. 39 del 4 febbraio 2021</b>
<b><i>Procedimento</i></b>	<b>Condizione ambientale n. 2</b>
	<b>Verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii</b>
<b><i>ID Fascicolo</i></b>	<b>6250</b>
<b><i>Proponente</i></b>	<b>Comune di Avola (Sr)</b>
<b><i>Elenco allegati</i></b>	<b>Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 360 del 18 ottobre 2021</b>

✓ Resp.Set: Pieri C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_05  
Data: 02/11/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 03/11/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 03/11/2021

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

**VISTO** il decreto dirigenziale n. 103/CRESS del 31 marzo 2021, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

**VISTO** l'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero

della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto direttoriale n. 39 del 4 febbraio 2021, con cui è stata determinata l'esclusione con condizioni ambientali da procedura di VIA per il progetto di "Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)" presentato dal Comune di Avola;

**VISTA** in particolare la condizione ambientale n. 2 del suddetto decreto, la cui verifica di ottemperanza è assegnata dal decreto stesso alle competenze del Ministero della transizione ecologica, che recita:

*"Gli esiti del monitoraggio, previsti dal progetto e integrati dal presente quadro prescrittivo, dovranno essere verificati da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare";*

**VISTA** la nota prot. 34840 del 19 luglio 2021, acquisita al prot. 79175/MATTM del 20 luglio 2021, successivamente perfezionata con nota prot. 37121 del 9 agosto 2021, acquisita con prot. 89862/MATTM del 17 agosto 2021, con la quale il Comune di Avola ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione ai fini dell'avvio della verifica di ottemperanza alla prescrizione n.2 del decreto direttoriale n. 39 del 4 febbraio 2021;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza;

**VISTA** la nota prot. 91975/MATTM del 28 agosto 2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica ai fini della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed ha comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio e il responsabile del procedimento;

**PRESO ATTO** che la condizione ambientale n. 2 è strettamente correlata alla condizione n. 1 del decreto direttoriale n. 39 del 4 febbraio 2021 e che quest'ultima riporta: *"Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio sull'evoluzione delle dinamiche idromarine, il trasporto solido, le caratteristiche topografiche, batimetriche, sedimentologiche, secondo tempi e localizzazione stazioni da individuare in accordo con la regione Siciliana, per le fasi ante operam, corso d'opera e post operam. Le stazioni di rilevamento dovranno essere equipaggiate anche con correntometro";*

**PRESO ATTO** che nel Decreto Direttoriale n. 317 relativo all'ottemperanza della condizione ambientale n. 1 e, in particolare nell'allegato Parere n. 310 del 23 luglio 2021 della CT VIA, viene ribadito, che *"per la rappresentatività e significatività delle attività di monitoraggio post operam le stesse dovranno avere una frequenza almeno trimestrale ed essere estese fino a 24 mesi dalla conclusione di lavori, così come richiesto dalla Regione Siciliana"*, e che *"nell'esecuzione della fase di monitoraggio ante-operam e poi delle successive, sempre ai fini di cui sopra, dovranno anche essere eseguite le misure del trasporto solido ricavate attraverso le migliori tecniche disponibili, comprese l'analisi morfologica del litorale, indagini mineralogiche e petrografiche e l'analisi granulometrica dei sedimenti";*

**PRESO ATTO** che nella documentazione trasmessa, ai fini della verifica della condizione ambientale n. 2, non sono riportate misure del trasporto solido;

**ACQUISITO** il parere n. 360 del 18 ottobre 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, assunto al prot. 115878/MATTM del 26 ottobre 2021, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che la Sottocommissione VIA nel sopracitato parere ha formulato le proprie valutazioni sulla documentazione presentata ed ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. 2 limitatamente al monitoraggio ambientale ante operam propedeutico all'avvio dei lavori di riqualificazione, ma non alle misure del trasporto solido;

**VISTA** la nota prot. 118308/MATTM del 2 novembre 2021 con la quale la responsabile del procedimento, Arch. Claudia Pieri, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso e della proposta formulata dalla Responsabile del Procedimento e dal Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del decreto direttoriale n. 39 del 4 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto di “Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)”, sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente;

## **DETERMINA**

**l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 del decreto di esclusione da procedura di VIA n. 39 del 4 febbraio 2021, relativo al progetto di “Riqualificazione di un riparo per la pesca in C.da Falaride in Avola (SR)”, limitatamente al monitoraggio ambientale ante operam propedeutico all'avvio dei lavori di riqualificazione, ma non alle misure del trasporto solido.**

Pertanto, ai fini della ottemperanza alla condizione ambientale n. 2, il proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio della verifica, entro i termini stabiliti dal provvedimento di esclusione dalla VIA, e tenendo conto di quanto indicato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nell'allegato parere.

Il presente provvedimento sarà comunicato al Comune di Avola, ad ARPA Sicilia e alla Regione Siciliana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi

giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)